

## VERBALE DI ACCORDO

### INTEGRATIVO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO 2014/2016

Il giorno 18 del mese di Giugno dell'anno 2014, alle ore 11,30, presso la sede di Imperia tra:

la Società Autostrada dei Fiori S.p.A.

rappresentata dal Sig. Roberto Degiovanni, dall'Ing. Pietro Bettaglio, dall'Ing. Claudio Fossati, dal Dott. Salvatore Bernardo, dalla D.ssa Chiara Bocini, dal Dott. Mario Coletti;

le Organizzazioni Sindacali

rappresentate da

FIT-CISL: Sig. Gianluigi Minori, Sig. Marco Maccario, Sig. Enzo Barberis.

SLA-CISAL: Sig. Corrado Scatti, Sig. Franco Socco, Sig. Saverio Rescigno.

UILTRASPORTI: Sig. Marco Capellaro, Sig. Fulvio Bruni, Sig. Roberto Giribaldi.


FILT-CGIL: Sig. Roberto Bonello, Sig. Franco Lorenzi, Sig. Nicolino Perrotta.

UGL: Sig. Stefano La Rosa, Sig. Piero Massabo', Sig. Lorenzo Sasso.

### PREMESSO

che il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 27 luglio 2009, già prorogato il 18 Marzo 2013, è scaduto in data 31 Dicembre 2013;

che le parti, consapevoli dell'importanza sempre più rilevante della contrattazione di 2° livello, esprimono la volontà di continuare un percorso di miglioramento delle relazioni industriali volto a valorizzare le risorse umane e a ridurre e a prevenire le occasioni conflittuali, adottando il metodo del confronto partecipativo quale efficace strumento per il raggiungimento e la condivisione degli obiettivi societari;



CONSIDERATO

che il vigente C.C.N.L. prevede, all'articolo 46 punto "B", che l'erogazione di somme in sede di accordi di secondo livello è strettamente correlata a programmi concordati tra le parti mirati al raggiungimento di obiettivi inerenti la qualità del servizio, competitività e aumento della produttività aziendale eccedenti quelli già a suo tempo utilizzati per il riconoscimento di aumenti retributivi a livello di contrattazione nazionale;

che la Società ha sottolineato l'importanza, in sede di definizione del presente accordo, di dare impulso, nel rispetto della normativa contrattuale, alla flessibilità della prestazione lavorativa, soprattutto nel settore della riscossione pedaggi e del traffico e sicurezza;

che quanto al comma che precede è altresì necessario ed indispensabile sia per il mantenimento dei livelli occupazionali della Società, sia per una graduale stabilizzazione del personale impiegato con contratti a tempo determinato, così come in più occasioni richiesto dalle OO.SS. aziendali;

che, tenuto conto delle necessità tecnico operative della Società, tra le parti è stata condivisa la necessità di rivedere e migliorare, non solo a livello economico, la posizione di alcuni lavoratori, stabilendo nuove modalità di articolazione della prestazione lavorativa, peraltro già sperimentate in altre realtà del Gruppo, come di seguito riportato nei capitoli dedicati;

che il presente rinnovo si colloca, a livello temporale, in un periodo di grande difficoltà del sistema Paese Italia con particolare riferimento ai livelli di disoccupazione che colpiscono soprattutto i giovani in cerca di prima occupazione, oltre a coloro che, a causa del perdurare di una crisi che ha ridotto in modo significativo le possibilità occupazionali, non riescono a ricollocarsi nel "mondo del lavoro" ;

che pertanto, le parti hanno condiviso sulla necessità di dare risposte concrete anche a livello occupazionale individuando sia un percorso di stabilizzazione di personale che abbia avuto rapporti di lavoro a tempo determinato anche stagionale con la Società, sia prevedendo, seppur in via del tutto sperimentale e limitatamente al periodo di efficacia individuato dal presente verbale, percorsi mirati all'ingresso in azienda di nuovo personale tenendo in considerazione i familiari di dipendenti ( c.d. parental recruiting) privilegiando, in tutti i casi

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

considerati, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale tipologia contrattuale prevalente in azienda.

A tal fine si conviene, fermo restando quanto indicato alle premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante del presente accordo, di suddividere lo stesso in 4 parti:

### 1. PARTE NORMATIVA GENERALE:

- a) definizione della figura professionale tempo parziale 104 ore medie mese;
- b) definizione della figura professionale 162 ore medie mese;
- c) definizione della figura professionale tempo parziale 960 ore annue su 11 mesi;
- d) stabilizzazione personale di esazione a tempo determinato;
- e) assunzioni con quota di riserva parentale c.d. "Parental Recruiting";
- f) turnazioni periodo invernale - da Ottobre 2014 ad Aprile 2015 compreso;
- g) polizza sanitaria.

### 2. PARTE ECONOMICA

### 3. MISCELLANEE

### 4. NORME FINALI.

## PARTE NORMATIVA GENERALE

### a) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE TEMPO PARZIALE 104 ORE MEDIE MESE

Tra le parti viene condivisa in via del tutto sperimentale e legata alla durata del presente accordo la figura professionale del part time 104 ore medie mese, come di seguito specificatamente indicato.

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

- 1) Prestazione lavorativa per un totale di mesi dodici che non potrà essere inferiore a 1248 ore (104 x 12), ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore;

*[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like 'Bano', 'Cappadona', 'Lombardi', 'Mazzoni', 'Raf', and 'Sacco'.]*



C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 60,00 (Sessanta/00) lorde a base 104 ore; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in merito alla attività di detto personale chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR - DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo;

10) A precisazione del punto che precede si individuano sul nostro tratto autostradale i seguenti gruppi di "caselli contigui allargati" (vedi Allegato al verbale del 12 Maggio 2014):

- a) Spotorno, Fegolino, Finale Ligure, Pietra Ligure;
- b) Borghetto, Albenga, Andora;
- c) San Bartolomeo, Imperia Est, Imperia Ovest;
- d) Taggia, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Barriera Confine di Stato.


11) Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore limitatamente al tratto aggiuntivo;

12) Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

$$N. \text{ di giorni richiesti } \times 13:31$$

il risultato della formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76.

13) Le parti concordano che quanto indicato ai punti che precedono non sia equiparabile o riconducibile a clausole elastiche o flessibili ritenendo quanto fin qui stabilito forma





Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

- 1) Le prestazioni lavorative verranno assegnate con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese precedente saranno attribuite un numero minimo di 14 prestazioni e 7 riposi così come normato dal citato art. 9 comma 28 del C.C.N.L.;
- 2) Saranno assicurati per almeno due volte al mese due riposi consecutivi, di tali riposi almeno uno nel mese dovrà coincidere con la domenica;
- 3) Se entro le ore 19:00 di un giorno precedente ad uno non assegnato non viene comunicata una prestazione per il giorno successivo, la giornata verrà considerata come riposo effettivo;
- 4) Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 162 ore medie mese, le prestazioni giornaliere potranno essere da un minimo di 6 ore ad un massimo di 9 ore;
- 5) In aggiunta a quanto sopra, e per consentire un corretto utilizzo delle risorse, la Società potrà entro le 19:00 dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente, assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;
- 6) Ulteriori prestazioni aggiuntive potranno essere altresì assegnate di volta in volta nel corso del mese con un preavviso minimo di 24 ore, salvo casi di comprovata emergenza;
- 7) Nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa secondo quanto indicato nel punto che precede (assegnazione prestazione in corso mese) la Società riconoscerà un'indennità di "disponibilità a prestazioni aggiuntive" pari ad € 7,00 (sette/00);
- 8) Nel caso di assegnazione di prestazioni in corso mese cadenti in giornate festive ovvero domenicali – intendendosi per tali anche l'eventuale assegnazione di prestazione lavorativa nella giornata di compleanno del dipendente o la prestazione aggiuntiva accettata in giornata di riposo già programmato – l'indennità di cui al punto precedente sarà elevato a € 10,00 (dieci/00);
- 9) La prestazione lavorativa per un totale di 12 mesi (Gennaio – Dicembre) non potrà essere inferiore a 1944 ore (162 x 12) e quindi con garanzia del relativo trattamento economico mensilizzato;



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- 10) Nel conteggio di cui al punto che precede sono, ovviamente, comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore, fermo restando che dovranno essere garantiti nell'anno lo stesso numero di riposi riconosciuti al personale turnista con contratto a tempo pieno, con turni continui ed avvicendati (3 giorni di lavoro e 2 di riposo, 3 giorno di lavoro e 1 di riposo);
- 11) Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in un mese vengano superate le 162 h e che in un altro mese non vengano raggiunte, non si procederà a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni realizzate;
- 12) Per il computo e la liquidazione delle ore di straordinario le Parti concordano quanto segue:
- a) Vengono conteggiate come ore di lavoro straordinario, e quindi liquidate nel mese successivo, le prestazioni effettuate come:
- Prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
  - Prestazione effettuata in uno dei giorni di riposo assegnato;
- b) Vengono compensate come prestazioni straordinarie le ore lavorate nel quadrimestre che superino la soglia di lavoro ordinario che le Parti hanno individuato in ore  $162 \times 4 = 648$ . Dette prestazioni, saranno pertanto liquidate in occasione del primo cedolino paga utile, dopo ogni quadrimestre considerato.
- 13) Le Parti concordano di individuare come quadrimestri utili ai fini di cui al punto b) di cui sopra, i seguenti periodi:
- (Gennaio/Aprile) di ogni anno 1° quadrimestre;
  - (Maggio/Agosto) di ogni anno 2° quadrimestre;
  - (Settembre/Dicembre) di ogni anno 3° quadrimestre;
- 14) Le Parti, fermo restando quanto sopra, concordano che ogni ora di lavoro straordinario lavorata oltre il limite dei quadrimestri sopra indicati verrà compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24 del vigente C.C.N.L.;
- 15) Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Ben, Suth, and others, located at the bottom of the page.]*

assegnate verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

- a. n. 1 giorno richiesto pari ad 8 ore fruito;
- b. n. 2 giorni richiesti pari a 16 ore fruito;
- c. per le richieste superiori ai 2 giorni, per la determinazione dei giorni di assenza fruiti, si applicherà la seguente formula:

$$\text{n. di giorni richiesti} \times 5 : 7;$$

a titolo esemplificativo (n. 15 giorni di ferie richiesti  $\times 5 : 7 = 11$  gg ovvero 88 ore di ferie fruito. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76;

- 16) Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore con schema orario di lavoro a turni continui ed avvicendati al personale inquadrato con schema 162 ore medie mese verrà applicato quanto normato dall'art. 15 punto 10 e punto 12 del C.C.N.L. regolatore, con riconoscimento rispettivamente di 8 ore di permesso ex festività (4 novembre) e otto ore di permesso Banca Ore;
- 17) Tenuto conto di quanto indicato ai punti che precedono, le Parti concordano che il personale con contratto a tempo pieno 162 ore medie mese potrà prestare attività lavorativa sia nella sede assegnata sia nei caselli facenti parte del medesimo gruppo di "caselli contigui allargati" senza che ciò comporti il riconoscimento dell'indennità di trasferta, delle ore di viaggio e del rimborso chilometrico, così come previsto al vigente C.C.N.L.; tali indennità vengono sostituite da una indennità aggiuntiva definita a cedolino paga "Indennità prestazione in caselli contigui" pari ad € 90,00 (Novanta/00) lorde a base 162 ore; le Parti concordano che, tenuto conto delle convergenti valutazioni in merito alla attività di detto personale chiamato alle espletamento della attività lavorativa in luoghi variabili seppur situati sulla tratta autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale "Indennità prestazione in caselli contigui" concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall'art 51 del TUIR - DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo.

18) A precisazione del punto che precede si individuano sul nostro tratto autostradale i seguenti gruppi di "caselli contigui allargati" (vedi Allegato al verbale del 12 Maggio 2014):

- a) Spotorno, Feglino, Finale Ligure, Pietra Ligure;
- b) Borghetto, Albenga, Andora;
- c) San Bartolomeo, Imperia Est, Imperia Ovest;
- d) Taggia, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Barriera Confine di Stato.

19) Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di "caselli contigui allargati", come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normata dal vigente C.C.N.L. di settore, limitatamente al tratto aggiuntivo.

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la "nuova figura professionale 162 ore medie mese" con la sottoscrizione del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Febbraio 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi. Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, con conteggio ore medie pari a h 162 x 3.

Le parti, concordano sulla possibilità di trasformazione di numero 2 risorse oggi in forza con contratto a tempo indeterminato part-time verticale/misto con orario mensile, con il contratto a 162 ore medie mese di cui al presente Accordo, con decorrenza 1° Ottobre 2014. A tal fine la Società provvederà all'emissione di bando di selezione che, come di seguito indicato sarà legato al bando di selezione per il personale con contratto 104 ore medie mese.

In particolare, le due risorse a 162 ore medie mese, saranno individuate nei primi due classificati nella graduatoria relativa al bando di selezione per il "personale 162 ore medie mese/personale part-time 104 ore medie mese". Fermo restando il numero di 12 posizioni riservate al part-time 104 ore medie mese (n. 12 part-time 104 ore medie mese + n. 2 162 ore medie mese).

Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le 2 unità a bando di selezione di cui sopra, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità

potrà essere esercitata entro e non oltre la data del 15 Febbraio 2015, con effetto dal 1° di Marzo 2015.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 15 Febbraio 2015 non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di cui al comma che precede.

c) DEFINIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE TEMPO PARZIALE 960 ORE ANNUE SU 11 MESI

Le parti concordano di istituire, se pur in modo strettamente sperimentale, un'ulteriore nuova figura professionale denominata part time 960 ore annue su 11 mesi, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del vigente CCNL rinnovato in data 4 agosto 2013, le cui modalità di funzionamento vengono qui di seguito definite:

Tale personale opererà secondo le disposizioni di cui al vigente C.C.N.L. regolatore, salvo per quanto di seguito specificatamente indicato:

- 1) Prestazione lavorativa per un totale di mesi 11 (undici) che non potrà essere inferiore a 960 (novecentosessanta) ore annue, ivi comprese le assenze normate dal vigente C.C.N.L. di settore;
- 2) Le prestazioni lavorative verranno svolte nel mese di gennaio e nei mesi da aprile a dicembre di ogni anno, per un totale di dieci mesi. L'undicesimo mese (Jolly) di prestazione verrà individuato e comunicato al dipendente entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra i mesi di febbraio e marzo sulla base delle esigenze aziendali.
- 3) La Società provvederà entro il giorno 20 del mese precedente agli 11 mesi di cui al punto 2) ad assegnare un minimo di 5 (cinque) prestazioni e 1 (uno) riposo coincidente con la domenica;
- 4) Entro le ore 19:00 dell'ultimo giorno del mese la Società potrà assegnare ulteriori prestazioni aggiuntive a quelle sopra indicate, fermo restando i limiti quantitativi previsti dal vigente C.C.N.L. di settore;

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including several distinct signatures.]*



autostradale, in tale fattispecie ricorrano le condizioni per cui tale “Indennità prestazione in caselli contigui” concorra alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% della somma pattuita. Quanto sopra ai sensi di quanto normato dall’art 51 del TUIR – DPR 917/86, con particolare riguardo al comma 6 dello stesso articolo.

11) A precisazione del punto che precede si individuano sul nostro tratto autostradale i seguenti gruppi di “caselli contigui allargati” (vedi Allegato al verbale del 12 Maggio 2014):

- a) Spotorno, Feglino, Finale Ligure, Pietra Ligure;
- b) Borghetto, Albenga, Andora;
- c) San Bartolomeo, Imperia Est, Imperia Ovest;
- d) Taggia, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Barriera Confine di Stato.

12) Per quanto sopra indicato resta inteso che, nel caso di prestazioni rese al di fuori della sede assegnata, in caselli/stazioni non appartenenti al medesimo gruppo di “caselli contigui allargati”, come sopra individuati, si applicherà quanto previsto in materia di trasferta normate dal vigente C.C.N.L. di settore limitatamente al tratto aggiuntivo;

13) Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese e per determinare i giorni fruiti di ferie e/o permessi o assenze per altre motivazioni, qualora la programmazione mensile sia già stata comunicata, le assenze per le giornate assegnate verranno conteggiate per intero, mentre le assenze per le giornate non assegnate saranno calcolate applicando la seguente formula:

N. di giorni richiesti x 10,87:31

il risultato della formula sarà arrotondato per eccesso con risultato pari o superiore a 0,76.

14) Le parti concordano che quanto indicato ai punti che precedono non sia equiparabile o riconducibile a clausole elastiche o flessibili ritenendo quanto fin qui stabilito forma diversa di flessibilità rientrante in un progetto di aumento/ottimizzazione della produttività aziendale.

Le Parti, tenuto conto delle innovazioni che effettivamente sono state introdotte per la “nuova figura professionale del part time 960 ore annue su undici mesi” con la sottoscrizione

del presente accordo, si riservano di incontrarsi nel mese di Febbraio 2015 per la valutazione di situazioni oggi non previste o considerate, non escludendo fin da ora interventi migliorativi o correttivi. Le Parti, pertanto, individuano come periodo di sperimentazione il lasso temporale dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, con conteggio ore medie pari a h 960/11 x 3.

Le parti, concordano sulla possibilità di trasformazione di numero 5 risorse oggi in forza con contratto a tempo indeterminato parziale con prestazione lavorativa di tipo part-time ciclico 880 ore annue, con il contratto a 960 ore annue su 11 mesi di cui al presente Accordo, con decorrenza 1° Ottobre 2014 e di ulteriori 10 risorse oggi in forza sempre con contratto a tempo indeterminato parziale con prestazione lavorativa di tipo part-time ciclico 880 ore annue, con il contratto a 960 ore annue su 11 mesi di cui al presente Accordo, con decorrenza 1° Gennaio 2015. A tal fine la Società provvederà all'emissione di specifici bandi di selezione.


Le Parti concordano, tenuto conto del più volte ribadito carattere di sperimentazione del presente accordo, che solo ed esclusivamente per le 15 unità ai bandi di selezione di cui sopra, si concederà la possibilità di rientro nel profilo orario di provenienza. Detta possibilità potrà essere esercitata per le prime 5 unità entro e non oltre la data del 15 Dicembre 2014, con effetto dal 1° di Gennaio 2015 e per le successive 10 unità entro e non oltre la data del 15 Marzo 2015, con effetto dal 1° Aprile 2015.

Resta ovviamente inteso che nel caso di risultanze positive, al termine del periodo di sperimentazione e comunque successivamente al 31 Dicembre 2014 nel primo caso e al 31 Marzo 2015 nel secondo caso, non sarà più presa in considerazione l'opzione/possibilità di cui al comma che precede.

d) STABILIZZAZIONE PERSONALE DI ESAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Come da richiesta avanzata dalle Parti Sindacali, la Società concede la stabilizzazione nel numero massimo di 7 (sette) unità con qualifica di impiegato che abbiano svolto attività di esattore con contratti a tempo determinato con la nostra Società nell'anno corrente.

Detto personale verrà assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 2015, con inquadramento al livello "C", con qualifica di esattore part-time ciclico e



prestazione lavorativa di 880 ore annue ai sensi dell'art. 3 punto 3/b del vigente CCNL regolatore.

La collocazione temporale dell'orario di lavoro nel corso dell'anno di tale personale part-time ciclico verrà fissata all'atto dell'assunzione, con distribuzione delle prestazioni anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Tenuto conto che dette assunzioni sono aggiuntive e in aumento degli organici a suo tempo concordati con l'accordo del 27 Luglio 2009, le parti concordano che quanto normato dal presente verbale a livello economico, non troverà applicazione nei confronti di detto personale.

Dalle parti viene concordato altresì che condizione indispensabile per tali assunzioni è la sottoscrizione di transazione generale novativa presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro ovvero in sede sindacale senza rivendicazioni a debito per Autostrada dei Fiori S.p.A..


e) ASSUNZIONI CON QUOTA DI RISERVA PARENTALE c.d. "PARENTAL RECRUITING"

Le Parti, avuto riguardo alla situazione di difficoltà del sistema Paese ed al fine di dare risposte concrete a livello occupazionale, tenendo in particolare attenzione le istanze pervenute dal personale dipendente così detto strutturale della Società, convengono di riservare una quota di assunzioni per i famigliari del personale in forza alla Società con contratto a tempo indeterminato alle condizioni di seguito specificatamente indicate.

Detta possibilità, che non sostituisce in alcun modo quanto previsto a livello nazionale e a livello aziendale in materia di assunzioni è da ritenersi aggiuntiva, sperimentale oltre ad essere un indubbio benefit a livello familiare.

Quanto al comma che precede, fermo restando l'accertamento dell'idoneità alla mansione del candidato, la disponibilità di posizione lavorativa e l'accettazione delle condizioni previste dal presente verbale.

Pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31 Dicembre 2015, la Società si rende disponibile ad assumere figli di dipendenti, con contratto a tempo parziale indeterminato con patto di prova, che, sempre nel periodo di validità del presente

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right. There is also a small '15' written near the bottom right.

accordo, risolvano il rapporto di lavoro con Autostrada dei Fiori S.p.A. per motivazioni diverse da provvedimenti disciplinari.

L'azienda, per i fini di cui al presente capitolo, individua per gli anni 2014 e 2015 un numero massimo di 6 assunzioni a tempo indeterminato part time ciclico 880 ore / annue con patto di prova in regime di "parental recruiting" riservate al settore esazione e traffico e sicurezza.

Dette assunzioni sono calendarizzate secondo quanto sotto indicato senza possibilità di scorrimento e/o compensazione tra periodi del numero previsto:

- Dalla data di sottoscrizione del presente accordo al 31 Dicembre 2014 numero 3 posizioni;
- Dal 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 numero 3 posizioni;

Resta inteso che quanto sopra concordato è tassativamente riservato al personale dipendente della Società in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale che:

- Presti attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e pieno ( intendendosi per tale anche il rapporto di lavoro in regime FTH);
- Abbia una anzianità aziendale e/o convenzionale di almeno 10 anni;
- Non abbia ricevuto provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti più gravi della multa massima prevista dal vigente C.C.N.L. di settore.

Per quanto attiene i requisiti del candidato lo stesso dovrà:

- Essere figlio / figlia del richiedente;
- Essere titolare di patente di guida tipo B ovvero superiore, in relazione alla posizione da ricoprire;
- Aver conseguito la licenza della scuola secondaria di I° grado;
- Non aver ricevuto provvedimenti disciplinari dalla società in eventuali precedenti periodi di lavoro a tempo determinato.



Resta altresì inteso che il candidato, fermo come detto il preventivo accertamento all'idoneità alla mansione in sede di visita medico attitudinale, si rende disponibile ad essere assunto in prova con contratto a tempo indeterminato parziale con prestazione lavorativa di tipo part time ciclico 880 ore annue.

Le richieste del personale dipendente interessato dovranno pervenire alla Direzione del Personale di Imperia in busta chiusa e sigillata nei limiti temporali indicati e le relative assunzioni, una volta accertate le condizioni qui previste, saranno effettuate entro i 60 giorni successivi con riserva di assegnazione della sede, fermo restando il numero totale per periodo pattuito.

Dette richieste dovranno contenere:

Per quanto attiene al richiedente:

- a. la effettiva disponibilità alla risoluzione del rapporto di lavoro con indicazione della relativa data nei periodi sopra programmati;
- b. la effettiva disponibilità alla sottoscrizione di transazione generale novativa presso la competente Direzione Territoriale del lavoro ovvero in sede sindacale senza rivendicazioni economiche a debito per Autostrada dei Fiori S.p.A..

Per quanto attiene al candidato:

- a. Curriculum vitae del candidato;
- b. Situazione di famiglia del candidato;
- c. Copia fotostatica della patente di guida del candidato;
- d. Copia titolo di studio del candidato;
- e. Ogni altra documentazione ritenuta utile dal candidato;
- f. Liberatoria di legge sul trattamento dati sensibili da parte del candidato.

La Società, nei limiti e nel rispetto della programmazione di inserimento delle posizioni lavorative, redigerà graduatoria secondo il seguente ordine:

1. Anzianità di servizio per sommatoria mesi di effettiva prestazione lavorativa in precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato sostitutivo o stagionale;

2. Carichi di famiglia del candidato;
3. Età anagrafica del candidato.

A parità di requisiti sarà determinante la conoscenza della lingua francese e/o inglese da verificare a mezzo di colloquio a cura della Società.

Resta inteso che gli impegni di cui al presente capitolo sono subordinati alla presenza e disponibilità di dipendenti che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi e nei modi sopra indicati, abbiano un figlio o una figlia in possesso dei requisiti di candidabilità previsti dal presente accordo.

Resta infine inteso che il dipendente che aderisca alla possibilità di "parental recruiting" non potrà in nessun caso candidare più di un figlio/a.

f) TURNAZIONI PERIODO INVERNALE – DA OTTOBRE 2014 AD APRILE 2015 COMPRESO

Si concordano con le Organizzazioni Sindacali le turnazioni del personale di esazione, indicate nell'allegato al verbale del 12 maggio 2014, valide dal mese di Ottobre 2014 al mese di Aprile 2015 compreso.

g) POLIZZA SANITARIA

Considerato che la Polizza Sanitaria prevista dal precedente accordo aziendale del 27 Luglio 2009 ha validità sino alla data del 31 Dicembre 2014, le parti si riservano di fissare un incontro nel mese di Settembre 2014, al fine di discutere le modalità e le condizioni del suo eventuale rinnovo, anche alla luce di quello che sarà previsto e stabilito a livello di contratto collettivo nazionale di settore. Le parti concordano che la polizza sanitaria attualmente in vigore manterrà i propri effetti sino al suo rinnovo.

## PARTE ECONOMICA

Le Parti dopo ampia ed approfondita analisi e discussione relativa alla regolamentazione del Premio di Risultato, del Premio Presenza e del Premio di Esazione Pedaggi oggi in essere, giusto Accordo del 27 Luglio 2009, concordano sulla necessità di provvedere, ad un aggiornamento dei tre istituti sopra indicati, anche alla luce di un loro possibile riconoscimento ai dipendenti a tempo indeterminato ai quali ad oggi non vengono applicati, in quanto esclusi da precedenti accordi aziendali.

Detto aggiornamento, trova altresì ragione avuto riguardo all'introduzione, seppur in via sperimentale, di nuovi profili orari (part-time 104 ore medie mese, part-time 960 ore annue/11 mesi e personale a 162 ore medie mese) che necessitano particolare attenzione anche a livello di riconoscimento economico, tenuto conto della maggior flessibilità introdotta in azienda, nei modi e nei limiti di cui all'arti 9 comma 28 del vigente CCNL regolatore.

### PREMIO DI RISULTATO

Le Parti hanno di comune accordo stabilito di corrispondere a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del presente accordo il Premio di Risultato mediante il riconoscimento di un importo strettamente legato all'aumento del valore della produzione aziendale per attività caratteristica e al numero di ore complessivamente lavorate dai dipendenti.

Per quanto sopra la Società erogherà unitamente alle competenze del mese di Dicembre di ciascun anno di vigenza del presente accordo l'importo del Premio di Risultato (PDR) applicando la sotto indicata tabella:

$$\frac{VP(n)}{VP(n-1)} + \frac{Ore\ lav.\ (n)}{Ore\ lav.\ (n-1)} = Y$$

VP = Valore produzione aziendale

n = anno precedente anno di erogazione

- Per risultato della formula **Y** fino a 1,00 il "Valore Medio AdF"/12 verrà moltiplicato per 10;
- Per risultato della formula **Y** da 1,01 a 2,00 il "Valore Medio AdF"/12 verrà moltiplicato per 10,50;
- Per risultato della formula **Y** oltre 2,01 il "Valore Medio AdF"/12 verrà moltiplicato per 11,00.

Per "Valore Medio AdF" si intende il valore del minimo tabellare liv. C previsto dal CCNL al 1° gennaio 2014 (1.325,70), diviso il parametro del livello C previsto dal CCNL (148) e moltiplicato per il parametro medio del personale di AdF sempre al 1° gennaio 2014, che tra le parti viene calcolato in "166". Pertanto, viene concordemente stabilito che il

“Valore Medio AdF”, da prendere a riferimento e a valere per tutta la durata del presente accordo è 1.486,93 (1.325,70/148\*166) e che di conseguenza il “Valore Medio AdF”/12 arrotondato da utilizzare nella formula su esposta è uguale a 124.

L'importo totale del PDR assumerà pertanto i seguenti valori:

- a. per Y fino a 1,00 Euro 1.240,00;
- b. per Y da 1,01 a 2,00 Euro 1.302,00;
- c. per Y oltre 2,01 Euro 1.364,00.

Al personale part-time la liquidazione del Premio di Risultato (PDR) avverrà secondo i seguenti criteri:

- ai contratti part-time verticali misti, con orario annuale minimo garantito di 880 ore, erogazione nella misura del 50%;
- alla nuova figura professionale del part time 960 ore annue/11 mesi, erogazione nella misura del 60%;
- ai contratti part-time verticali misti, con orario mensile minimo garantito minore o uguale a 80 ore, erogazione nella misura del 50%;
- ai contratti part-time verticali misti, con orario mensile minimo garantito maggiore a 80 ore, erogazione nella misura del 70%;
- alla nuova figura professionale del part time 104 medio mese, erogazione nella misura del 75%;
- ai contratti part-time orizzontali (part-time "tipo uffici"), erogazione nella misura del 50%.

L'importo totale del Premio di Risultato (PDR) come sopra calcolato sarà erogato al singolo dipendente in forza al 1° Dicembre applicando la seguente formula:

$PDR * \text{Coeff. presenze}$

il Coeff. presenze è dato da  $\frac{\text{(ore effettive del singolo dipendente)}}{\text{(ore teoriche)}}$

Per ore effettive del singolo dipendente si intende:

- per il personale a tempo pieno: la presenza al lavoro considerata convenzionalmente di 2112 ore annue (ore teoriche, comprensive di assenze per ferie e permessi contrattuali) meno tutte le causali di assenza.

- per il personale part time: l'orario minimo contrattuale (ore teoriche, comprensive di assenze per ferie e permessi contrattuali) meno tutte le causali di assenza.

A precisazione del punto che precede si specifica che le seguenti causali di assenza sono da considerarsi come presenza effettiva al lavoro:

- Ferie;
- Permessi ex festività;
- Banca Ore;
- Permessi Sindacali previsti da disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo Nazionale.

Il periodo di riferimento per il calcolo delle presenze effettive del dipendente va dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell'anno precedente l'erogazione del Premio di Risultato.

Le Parti inoltre, in un' ottica premiale della presenza e quindi di " lotta" all'assenteismo/micromorbilità concordano di applicare un ulteriore correttivo all'importo come sopra determinato - indicato come "correttivo PDR" - prevedendo percentuali in aumento ovvero in diminuzione del citato premio avuto riguardo alle giornate di prestazione lavorativa come sotto riportato:

Fasce	% correttivo PDR
Coeff. presenze fino a 0,8000	-50%
Coeff. presenze da 0,8001 a 0,9000	-10%
Coeff. presenze da 0,9001 a 0,9500	-5%
Coeff. presenze da 0,95001 a 0,9999	Nessuna riduzione e nessuna maggiorazione
Coeff. presenze = a 1 Ovvero 3 giorni di franchigia	+10%

Si specifica che l'importo del "Premio di Risultato" non ha rilevanza per nessun istituto contrattuale e nessuna validità ai fini dell'accantonamento e della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

### PREMIO PRESENZA

Riconoscimento dell'istituto retributivo "PREMIO PRESENZA" a decorrere dal 1° Gennaio 2014, per il solo personale a tempo indeterminato in forza alla data del presente accordo, per il valore di € 6,50 (sei/50) giornaliero, uguale per tutti i livelli di inquadramento, secondo le seguenti specifiche:

Il calcolo del "Premio di Presenza" viene effettuato, convenzionalmente, su 176 ore mensili (2112 ore annuali) decurtate da ogni causale di assenza, anche se a carico degli Istituti Previdenziali ad esclusione di quelle di seguito riportate:

- Ferie;
- Permessi ex festività;
- Banca Ore;
- Permessi Sindacali previsti da disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo Nazionale.

Le ore così determinate vengono trasformate in giorni attraverso l'applicazione della seguente formula: Ore effettive ordinarie calcolate come sopra / 8 = giorni di effettiva spettanza di premio presenza.

Le parti concordano che per il solo personale impiegatizio della sede amministrativa di Imperia l'importo di Euro 6,50 di cui sopra viene elevato ad Euro 7,50 (sette/50).

Al personale part-time la liquidazione del premio presenza avverrà secondo i seguenti criteri:

- ai contratti part-time orizzontali (part-time "tipo uffici"), erogazione nella misura del 50% dell'importo di cui sopra;
- per i part-time verticali-misti, medio mese o ciclici, viene determinato convenzionalmente sul minimo orario garantito mensile o annuale, decurtato di ogni causale di assenza ad eccezione di quelle precedentemente indicate e senza aggiungere il lavoro supplementare o elastico, né le prestazioni aggiuntive.

Il periodo di riferimento annuale per il calcolo delle presenze è Settembre anno precedente/Agosto anno in corso.

Si specifica che relativamente all'anno 2014, il "Premio di Presenza" di cui sopra sarà relativo al periodo Gennaio/Agosto 2014 (otto mesi).

Le parti, sempre in un'ottica premiale della presenza e quindi di " lotta" all'assenteismo/micromorbilità, convengono di erogare il Premio Presenza unitamente al Premio di Risultato nel mese di Dicembre di ogni anno considerato dal presente verbale di accordo, applicando di conseguenza al Premio Presenza le percentuali in aumento o in diminuzione così come previsto dal correttivo normato al capitolo "Premio di Risultato", ma relativamente al periodo di riferimento del premio presenza;

Si specifica che l'importo del "Premio di Presenza" non ha rilevanza nella determinazione di alcun istituto contrattuale, né in forma diretta né in forma indiretta, e, inoltre, non produce alcun effetto sull'accantonamento e la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

#### **PREMIO ESAZIONE PEDAGGI**

Tenuto conto delle modifiche apportate al Premio di Risultato e al Premio Presenza, le Parti concordano che quanto a suo tempo stabilito con accordo 27/07/2009 é già compreso nella quota di PDR. Resta però inteso, limitatamente al personale di esazione avente sede di lavoro presso la Barriera Confine di Stato di Ventimiglia e presso il casello di Ventimiglia, di riconoscere un importo pari ad euro 2,00 (due/00) da erogare a titolo di integrazione Premio Esazione Pedaggi, che verrà corrisposto a cedolino paga unitamente alle competenze del mese di dicembre di ogni anno considerato dal presente accordo.

Detto importo sarà riconosciuto solo ed esclusivamente per il periodo interessato dai lavori di ammodernamento/rifacimento della citata Barriera e per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa senza eccezione alcuna.

Si specifica che tale importo non ha rilevanza per nessun istituto contrattuale e nessuna validità ai fini dell'accantonamento e della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Al fine di minimizzare il fenomeno dell'assenteismo, con particolare riguardo il settore esazione, le Parti concordano di stabilire a totale definizione della voce Premio

esazione pedaggi una cifra lorda globale pari ad Euro 30.000,00 (Trentamila/00) lordi, per ogni anno di vigenza del presente verbale, da riconoscere solo ed esclusivamente al personale esattore che raggiunga un coefficiente di presenze superiore a 0,9501.

Detto importo sarà suddiviso in ragione di ogni giornata effettivamente lavorata senza eccezione alcuna tra tutti gli esattori in forza alla data di stipula del presente verbale ed erogata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello considerato.

Si specifica che tale importo non ha rilevanza per nessun istituto contrattuale e nessuna validità ai fini dell'accantonamento e della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

## MISCELLANEE

### RACCORDO CON PRECEDENTI CONTRATTI AZIENDALI

Le parti concordano che quanto stabilito con accordo del 27 luglio 2009 relativamente all'elemento aggiuntivo della retribuzione – EAR 27/07/2009 produrrà effetti per la vigenza del presente accordo, senza alcuna modifica sia essa economica, sia essa normativa.

Ai fini di quanto sopra, le Parti concordano che il testo a normare tale elemento è da considerarsi qui integralmente ritrascritto.

Restano altresì invariate le norme e le condizioni a suo tempo concordate con accordo 27.07.2009 relative a:

- Premio di Fedeltà;
- Ticket Restaurant e sua normativa applicativa;
- Indennità specifica operai addetti alla manutenzione;
- Premio particolare controllori e ausiliari alla viabilità.

Resta inoltre confermato quanto stabilito con accordo del 27.07.2009 in merito a:

- 1) Progressione della forza dell'organico di esazione – sviluppo piano di alta automazione;
- 2) Personale FTH;

- 3) Turni di esazione e compensazione orario di lavoro;
- 4) Personale operaio addetto alla manutenzione;
- 5) Personale part-time relativamente al periodo di preavviso delle clausole elastiche.

## NORME FINALI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Parti per quanto stabilito nel presente verbale sulle modalità di definizione e calcolo del Premio di Risultato, del Premio Presenza, concordano, avuto riguardo alla normativa di Legge e Contratto, che le citate erogazioni sono importi variabili legati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico della Società e dei suoi risultati;

Poiché l'erogazione di tali importi è incerta in quanto strettamente legata ad un incremento in positivo degli elementi assunti, detti importi beneficiano di un particolare regime di sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, c. 67, della legge 247/2007 e s. m. i..

Le Parti concordano inoltre che quanto qui previsto ed erogato a titolo Premio di Risultato, di Premio Presenza, nonché a titolo di indennità di disponibilità prevista per le nuove figure professionali introdotte con il presente accordo, sia conforme al dettato di cui alla legge 228/2012 - "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro", e del successivo D.P.C.M. 19 Febbraio 2014, e pertanto dette somme debbano essere erogate a titolo di retribuzione di produttività e flessibilità oraria soggetta quindi ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Il presente Accordo, tenuto conto di quanto stabilito con Accordo Interconfederale 15 Aprile 2009 per l'attuazione dell'Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 Gennaio 2009, avrà validità di anni tre a far data dal 1° Gennaio 2014 e conseguente scadenza alla data del 31 Dicembre 2016.

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo di definizione del Contratto Integrativo Aziendale del triennio 2014/2016, si provvederà, con le competenze del mese di Dicembre 2014, all'integrale recupero di quanto erogato ai dipendenti nel mese di Marzo u.s.

a titolo di acconto dei valori previsti in sede di contrattazione di secondo livello per l'anno 2014, così come già previsto e stabilito dalla Comunicazione di Servizio n° 2385 del 20 Marzo 2014.

Il presente accordo sarà depositato presso la competente Direzione Provinciale del lavoro di Imperia per i benefici di Legge.

Le parti, tenuto conto delle novità introdotte e normate con il presente verbale, ritengono opportuno dare carattere di "liquidità" a quanto stabilito, prevedendo specifici incontri di verifica per il periodo di vigenza dell'accordo, con eventuali interventi correttivi-migliorativi alla parte normativa-contrattuale, escludendo, pertanto, interventi sulla parte economica.

Le parti convengono infine che, ferma restando la scadenza del 31 Dicembre 2016, il presente verbale protrarrà efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

*I Lavori vengono chiusi alle ore 02,30 del giorno 19 giugno 2014.*

LCS

